

## Domande relative a Manifestazioni

(Per quanto riguarda ulteriori quesiti che non siano compresi in questo file, consigliamo di rivolgersi ai Suap competenti per territorio)

1) D: L'eliminazione della firma digitale sui documenti allegati riguarda solamente le pratiche presentate direttamente dagli enti del terzo settore o anche dai tecnici che presentano per conto degli enti?

R: Sì, riguarda solo le attività non imprenditoriali

2) D: compilando in modo telematico, pertanto seguendo tutte le procedure online, serve comunque allegare i moduli compilati e firmati nell'ultimo step?

R: Sì, arrivati all'ultimo step, è necessario fare il download della pratica compilata e se si è un'attività non imprenditoriale il documento deve essere stampato, firmato in maniera autografa, scansionato e ricaricato, allegando il documento di identità

Per le attività imprenditoriali, invece il documento scaricato viene firmato online con firma digitale

3) D: dove possiamo scaricare questi moduli?

R: i moduli saranno pubblicati il 6 novembre su Accesso Unitario al seguente link:

4) D: È possibile avere i moduli e, successivamente, proporre osservazioni o commenti per l'eventuale miglioria?

R: I moduli saranno sul sistema dal 6 novembre, certamente dopo potete mandare osservazioni per migliorie, saranno previsti dei webinar specifici nel mese di novembre divisi per province per illustrare i modelli online (agg date webinar)

5) D: Ci possono essere manifestazioni che rientrano in due categorie: piano di emergenza e pubblico spettacolo?

R: *Tutte le manifestazioni necessitano del piano di emergenza, quelle di pubblico spettacolo necessitano anche della documentazione prevista dai DM 19/8/1996 o 18/3/1996. Il piano di emergenza è comunque all'interno del modello come allegato obbligatorio.*

6) D: Per una manifestazione che dura due giorni ma comunque finisce ogni giorno alle 24 come la devo considerare?

R: Trattandosi di una manifestazione che si svolge e finisce in ogni giornata entro le 24, deve essere compilata la Scia apposita indicando le due giornate di svolgimento.

7) D: Potete specificare per musica dal vivo cosa si intende... solo con strumenti musicali? Bande? ... la classica orchestra liscio? ... piano bar con voce dal vivo e musica digitale? Ecc...

R: La musica dal vivo presuppone la presenza di musicisti e cantanti che si esibiscono in quel momento, suonando strumenti e cantando dal vivo; resta esclusa la diffusione di musica mediante apparecchi di riproduzione sonora, compreso il DJ set.

8) D: Luogo non vincolato si intende?

R: È un luogo non soggetto ai vincoli culturali stabiliti dalla Soprintendenza in base al d.lgs.42/2004 e altri vincoli ambientali o paesaggistici stabiliti dalle leggi, anche regionali. È opportuno quindi chiedere agli uffici comunali competenti una mappatura dei luoghi e degli edifici soggetti a tali vincoli.

9) D: Gli eventi sportivi in quale categoria rientrano?

R: La modulistica predisposta dal gruppo di lavoro riguarda gli eventi sportivi temporanei in cui è presente il pubblico che assiste; nel caso si svolgano in strutture o impianti già autorizzati ai sensi dell'art. 80 TULPS, la modulistica si riferisce ad eventi con capienza e modalità diverse rispetto all'utilizzo ordinario dell'immobile. Nel caso di manifestazioni ciclistiche, podistiche e motoristiche è stata predisposta apposita modulistica. L'attività sportiva ordinaria (es. campionato di calcio, basket, pallavolo ecc.) svolta negli appositi impianti non rientra nelle casistiche sopracitate.

**10) D: Una camminata guidata lungo un sentiero CAI deve essere comunicata come evento sportivo non competitivo?**

**R: Si ritiene che la camminata indicata non rientri tra le casistiche della modulistica predisposta, in quanto non si svolge su strada.**

**11) D: Se io ho una manifestazione sotto le 200 persone di 3 giorni con orario giornaliero 18/24 come deve essere inquadrata. Considero 18 ore?**

**R: Ogni giorno deve essere considerato singolarmente. Rispetto alla modulistica da presentare, si potrà utilizzare una scia cumulativa fino a 200 persone per tutte e tre le giornate, indicando le attività che si svolgono per ogni giornata, come ha precisato il Ministero dell'Interno con la risoluzione del 21/05/2015 prot. 557/PAS/U/007764/13500(1).**

**12) D: Ci sono oneri economici da sostenere per questa modulistica tipo oneri di segreteria o altro del genere?**

**R: Ogni Ente definisce autonomamente con proprio regolamento eventuali oneri da corrispondere.**

**13) D: Per il calcetto su telo saponato e le corse podistiche che modalità adottare?**

**R: Il calcetto saponato rientra nell'ambito delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre) quando la struttura utilizzata è gonfiabile, pertanto per poterlo organizzare, occorre rivolgersi ad un operatore dello spettacolo viaggiante che provvederà a presentare apposita richiesta di rilascio di autorizzazione per l'installazione, garantendo le apposite coperture assicurative per chi gioca.**

**Per le corse podistiche, la modulistica predisposta prevede le due casistiche di manifestazione sportiva competitiva e non competitiva, a seconda delle caratteristiche che assume la stessa.**

**14) D: Come si fa a stabilire l'altezza di un falò?**

**R: Le transenne dovranno essere posizionate ad una distanza dal centro del falò che sia pari almeno al doppio dell'altezza della pira stessa predisposta con il materiale da incendiare. Non può essere considerata l'altezza della fiamma.**

**15) D: In caso di processioni religiose?**

**R: In base all'art. 25 Tulp, occorre presentare apposito avviso al Questore almeno 3 giorni prima. È comunque opportuno trasmettere l'avviso anche al Comune ai fini della gestione della viabilità dell'area interessata. Deve essere comunque predisposto il Piano di emergenza.**

**16) D: Come vengono catalogate le "camminate all'interno del paese" e tornei di calcio?**

**R: Le camminate (considerandole non competitive) sono da considerarsi come camminate ludico-sportive per le quali è prevista apposita modulistica.**

**I tornei di calcio non rientrano tra le casistiche della modulistica predisposta, quando si svolgono all'interno di impianti sportivi appositamente autorizzati.**

**17) D: Un circolo privato che effettua musica per i soci e familiari non soci cosa deve fare?**

**R: La presenza di familiari non soci rende la manifestazione soggetta alle norme del TULPS per lo svolgimento di pubblici spettacoli (artt. 68 e 80).**

**18) D: Per spettacoli viaggianti. Oltre a metterlo all'interno del piano sicurezza, occorre controllare la modulistica del "giostraio" l'idoneità della giostra/gonfiabile... Ma se il "giostraio" presenta richiesta di autorizzazione su SUAP non è sotto la propria responsabilità? Per quale motivo l'organizzatore dovrebbe diventare organo di controllo?**

**R: Il controllo dei documenti e il conseguente rilascio dell'autorizzazione al giostraio sono e restano in capo all'Ente. Il suggerimento di verificare che l'attrazione sia stata autorizzata in capo a un giostraio costituisce una raccomandazione ulteriore a tutela dell'organizzatore nella scelta dell'operatore dello spettacolo viaggiante e nel controllo delle attrazioni installate durante lo svolgimento della manifestazione. L'organizzatore non può essere un "organo di controllo" ma dovrebbe accertarsi della operatività dei giostrai scelti a partecipare alla manifestazione, oltre a predisporre la documentazione**

relativa all'allestimento di un piccolo "luna park", al fine di evitare dinieghi o sanzioni, in seguito ai controlli successivamente effettuati dal Comune.

**19) D:** Il mercatino dell'ingegno può essere organizzato anche da un Ente del terzo settore per prodotti fatti dai volontari o è una disciplina solo per le persone fisiche?

**R:** Il mercatino può essere organizzato da chiunque. Ciò che rileva è la partecipazione effettiva di soggetti che producono e vendono opere frutto del proprio ingegno creativo.

**20) D:** I mercatini delle pulci come vengono considerati?

**R:** Se si intendono i mercatini del riuso, gli stessi sono stati abrogati dalla DGR 2064/2019. È possibile effettuare solamente i mercatini degli hobbisti che devono essere istituiti dal Comune ai sensi dell'art. 7bis della Legge regionale 12/1999.

**21) D:** Quando si parla di pubblico spettacolo?

**R:** È difficile riassumere in poche righe che cosa si intende per pubblico spettacolo. Nel corso del webinar sono state approfondite tutte le casistiche che rientrano o meno nel pubblico spettacolo. Si rimanda quindi alla relativa registrazione.

**22) D:** Sarebbe interessante avere una lista dei certificati necessari es certificati alimentaristi, attestati gruppo antincendi, assicurazioni obbligatorie ...

**R:** Alla fine di ogni modulo sono riportati gli allegati necessari e gli estremi di legge di riferimento, anche relativamente a questi certificati.

**23) D:** La relazione può essere firmata anche da un geometra?

**R:** La relazione tecnica asseverata può essere a firma di un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali e dei geometri, ai sensi dell'art.141 co.2 reg. Es. Tulps. Gli stessi possono anche predisporre la relazione allegata al piano della sicurezza della manifestazione.

**24) D:** Nei casi in cui la manifestazione sia composta da più eventi che si concludono entro le ORE 24 (o l'UNA - ai sensi art. 38 bis DL 76/2020 - L. 120/2020) di giorni consecutivi possa essere presentata un'unica domanda telematica (come sembrava dal portale precedente ma che veniva rifiutata da alcuni comuni) oppure no (come veniva accettato dalla maggior parte dei SUAP)?

**R:** Trattandosi di una manifestazione che si svolge e finisce in ogni giornata entro le 24, deve essere compilata la Scia apposita indicando le due giornate di svolgimento. Ogni giorno deve essere considerato singolarmente. Rispetto alla modulistica da presentare, si potrà utilizzare una scia cumulativa fino a 200 persone per tutte e tre le giornate, indicando le attività che si svolgono per ogni giornata, come ha precisato il Ministero dell'Interno con la risoluzione del 21/05/2015 prot. 557/PAS/U/007764/13500(1).

**25) D:** il modulo occupazione suolo pubblico, va compilato comunque anche se la durata si svolge entro le 3 ore?

**R:** L'occupazione di suolo pubblico deve essere sempre autorizzata. Non c'è un limite minimo orario che escluda la necessità di autorizzazione. Pertanto, va sempre richiesta, non rilevando l'onerosità o meno dell'occupazione.

**26) D:** Occorre sempre una relazione redatta da un tecnico?

**R:** Sì, la relazione descrittiva della manifestazione è sempre necessaria, a prescindere dalla presenza o meno di pubblico spettacolo. Il contenuto sarà poi adeguato alla complessità della manifestazione. Occorre, infatti, distinguere tra la "relazione descrittiva della manifestazione", sempre necessaria, la "relazione tecnica asseverata di un professionista", prevista soltanto per il pubblico spettacolo e il "piano di emergenza" sempre dovuto.

**27) D:** Le comunicazioni alla questura ed al 118 vanno fatte prima della presentazione al Suap dell'evento?

**R:** Si tratta di adempimenti che esulano dalla competenza del Suap, ma che risultano comunque obbligatori. La comunicazione di preavviso di manifestazione alla Questura va fatta almeno entro i tre giorni precedenti lo

svolgimento dell'evento. Il termine per la comunicazione al 118 dipende dal grado di complessità e pericolosità della manifestazione, così come risulta dalla compilazione sul portale dedicato. Nella modulistica, sono contemplate entrambe le possibilità: comunicazione già presentata oppure comunicazione da presentare.

28) D: Se l'organizzatore deve solo comunicare i nominativi dei giostrai, con le loro attrazioni, è comunque tenuto a raccogliere licenza, collaudi e assicurazioni? Visto che il giostraio dovrà poi fare la propria richiesta?

R: Vedasi la risposta al quesito n.18). (spostare vicino al q. 18)

29) D: Se il carnevale prevede un pagamento di un biglietto di ingresso è considerato pubblico spettacolo?

R: Il pagamento del biglietto è proprio uno degli elementi che va a configurare il pubblico spettacolo.

30) D: La procedura immagino valga anche per le manifestazioni organizzate dai comuni stessi?

R: La normativa in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza delle manifestazioni vale per tutti gli organizzatori.

31) D: È possibile fare una simulazione e scaricare i modelli prima della compilazione?

R: Certo, è consigliato scaricare i moduli prima della compilazione, tramite la modalità "scarica modulo in bianco".

32) D: Si possono salvare i moduli in caso di ripetizione dell'evento nelle stesse modalità?

R: Sì, i moduli possono essere salvati e duplicati e utilizzati per un evento successivo apportando solo le modifiche necessarie.

33) D: Una persona può compilare per più associazioni?

R: Sì

34) D: Sulla base della **NORMATIVA PREVIGENTE** il portale dava la possibilità di effettuare una scelta su 3 tra le seguenti:

A) la manifestazione è in grado di rispettare i limiti (assoluti e differenziali) di cui al DPCM 14/11/1997 poiché non verranno impiegati impianti di diffusione sonora, né altri macchinari o impianti rumorosi (in questo caso è sufficiente la dichiarazione del richiedente/referente della manifestazione)

B) la manifestazione è in grado di rispettare i livelli sonori (in deroga ai limiti di cui al DPCM 14/11/1997) e gli orari di cui alle tabelle della DGR 45/2002 e si allega idonea certificazione a firma di tecnico competente in acustica, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il rispetto dei livelli suddetti. La documentazione di valutazione di impatto acustico sarà conservata dal richiedente e sarà presentata a richiesta dell'autorità di controlli

C) la manifestazione **NON** è in grado di rispettare i livelli sonori e gli orari di cui alle tabelle della DGR 45/2002 sulla base dell'allegata documentazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, secondo i criteri di cui alla DGR 673/2004. Pertanto, richiede l'**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA** ai limiti di cui al DPCM 14/11/1997, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001.

Ora tralasciando l'ultimo caso (è abbastanza chiaro che, se non rispetto i limiti ho bisogno di una richiesta di deroga con valutazione del tecnico in acustica), la differenza tra il primo e il secondo caso è troppo profonda e non giustificato.

Posso Dichiarare (senza Tecnico in Acustica) il punto A solo se non ho impianto di diffusione sonora, mentre per poter spuntare il punto B si richiede la certificazione di tecnico in acustica. Ovviamente coinvolgere un tecnico in acustico fa lievitare i costi della manifestazione ma il problema è quando questo costo non è assolutamente giustificato rispetto al tipo di evento.

Posso capire un concerto di musica al centro del paese che comincia alle 21 per concludersi tra le 23 e le 24, ma se io faccio, per esempio, uno spettacolo di bolle di sapone per bambini dalle 16 alle 18 dove si usa un piccolo stereo collegato ad una cassa ecco che allora risulta essere eccessiva la richiesta di tecnico in acustica perché in nessun modo possono essere superati i limiti.

Ci vorrebbe quindi una via di mezzo tra A e B dove l'organizzatore si prende la responsabilità di quanto dichiarato, d'altronde, anche il Piano di Safety e Security è a firma dell'organizzatore e non strettamente del Tecnico, quindi per quale motivo un organizzatore si può prendere la Responsabilità per un piano di sicurezza che coinvolge un intero paese (viabilità, traffico, persone, emergenza sanitarie) e poi non si può prendere la responsabilità per dichiarare il rispetto dei limiti acustici (dove, al più, disturbi qualcuno per qualche ora ma non crei sicuramente situazioni di pericolo).

R: La nuova DGR 1197/2020, ha superato queste criticità, e la modulistica è stata definita sulla base di quella allegata a tale delibera.

35) D: SCIA PER SPETTACOLI FINO A 1000 persone: vedo che avete introdotto la SCIA (anziché autorizzazione) per spettacoli entro le ore 1 fino a 1000 persone (dal 31/12/2023, 2000 persone). Ora nessun problema sul tipo di pratica ma come funziona per la COMMISSIONE DI VIGILANZA prevista per più di 200 persone? Viene sostituita dalla Relazione tecnica?

R: Sì.

36) D: Per chi non è iscritto al Terzo settore, il processo è identico?

R: **Si il processo è identico ma si firma con firma digitale**

36 bis) D: RELAZIONE TECNICA: Il campo di applicazione del 19/8/1996 all'art.1 comma 2 dice che sono esclusi dall'applicazione del Decreto:

a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto, (lettera così modificata dal DM 18/12/2012. N.d.R.) il Portale richiede, sempre e comunque, la Relazione Tecnica ai sensi del DM 19/8/1996 ma se il LUOGO è escluso dal Decreto non penso sia corretta questa richiesta.

La lettera L del comma 1 fa rientrare i LUOGHI ALL'APERTO, nel campo di applicazione del Decreto, solo se UBICATI IN DELIMITATI SPAZI; quindi, anche in questo caso, se io non ho delimitazioni, in teoria quel luogo non è soggetto al DM 19/8/1996 nonostante abbia delle sedute.

Poi il Titolo IX mi dice che anche i luoghi non rientranti nel campo di applicazione devono comunque avere tutte le dichiarazioni del caso e che le strutture per il pubblico devono rispondere a quanto previsto nel DM.

A questa Relazione (che nella maggior parte dei casi, non dovrebbe quindi essere richiesta) si aggiunge il fatto che l'art. 141 comma 2 del RD 635/1940 richiede Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone ((il parere,)), le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno

Questa, quindi, risulta essere la Relazione Tecnica Asseverata che sostituisce la commissione (praticamente tutti i nostri casi) per i LOCALI e gli IMPIANTI con capienza complessiva inferiore a 200 persone.

Ora ammettendo che il Decreto del 1940 nel termine "locali" faccia anche riferimento agli spazi all'aperto (cosa che non ho trovato da nessuna parte) la Relazione del Tecnico deve attestare la rispondenza del locale alle REGOLE TECNICHE stabilite con DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO.

Ora, qual è questo DECRETO a cui si fa riferimento? a me viene semplicemente da pensare che sia proprio il DM 19/8/1996, ma questo crea un nuovo cortocircuito. Il filo logico parte dal Regio Decreto che dice che i locali sono soggetti a commissione o se inferiori a 200 persone si sostituisce la commissione con Relazione Tecnica. I requisiti da seguire per queste commissioni (e dal tecnico) sono quelli previsti dal Decreto.

Ma se in tutto ciò, un qualcosa NON RIENTRA nel campo di applicazione di una norma, allora tutto decade e nulla è dovuto.

R.: **Il D.M. 19/08/1996 per gli spettacoli e il D.M. 18/03/1996 per gli eventi sportivi sono stati le norme attuative di riferimento per le verifiche da attuare ai sensi dell'art. 80 TULPS ai fini del loro svolgimento fino alla tragedia del 3 giugno 2017, quando a Torino in Piazza San Carlo, per effetto del panico che improvvisamente si è propagato tra la folla, una persona ha perso la vita e 1526 sono rimaste ferite durante la proiezione della partita della finale di Champions League.**

**Per evitare che simili drammi potessero ripetersi si è intervenuti impartendo indicazioni in merito a misure di safety e security da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo a partire dalla circolare n. 1991 del 7 giugno 2017 del Capo della Polizia Gabrielli fino alla direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno Piantedosi n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 che ha ridefinito i modelli procedurali e organizzativi da impiegare per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.**

**Nelle linee guida allegate a tale ultima direttiva al punto 4, "CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE", si prevede che "per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo**



*come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2. L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta".*

*Come rilevato anche dalla dottrina in materia "sulla base di queste indicazioni appare evidente che non è più possibile organizzare ed autorizzare manifestazioni che non tengano conto della capienza dell'area anche sulla base dell'ampiezza delle vie di esodo e dei varchi, al fine di poter controllare il numero di persone che possono accedere all'area dello spettacolo.*

*Per poter fissare una capienza, e poi verificare che venga rispettata, è necessario delimitare l'area degli spettacoli destinata al pubblico. Ma per delimitare l'area dello spettacolo occorre installare strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico: questo comporta che per l'applicazione delle disposizioni in materia di safety e security non possano più essere organizzate manifestazioni in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane "prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie", cioè manifestazioni escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) dello stesso decreto e, conseguentemente, dalla verifica di sicurezza prevista dall'art. 80 TULPS.*

*Il Ministero dell'Interno, con risoluzione prot. P529/4109 del 2 luglio 2003, aveva infatti precisato che "le verifiche da parte delle Commissioni di vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico".*

*Per tale motivo la voce 77 della Tabella allegato "A" al d.lgs. n. 222/2016, che prevedeva proprio il caso di Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti deve essere disapplicata perché contrasta con le misure di safety e security disposte successivamente e da applicare oggi per le pubbliche manifestazioni anche in attuazione di quel sistema di "sicurezza integrata" previsto dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito dalla l. 18 aprile 2017, n. 48."*

*Resta salva la possibilità per il Comune di prevedere procedure più semplificate in determinati casi (con Regolamento comunale o di volta in volta, su parere della Commissione di Vigilanza anche provinciale) tenendo conto della natura dei luoghi, del tipo di spettacoli ecc. ed assumendosi la responsabilità di tali scelte; comunque, anche in tal caso, l'organizzatore deve progettare la manifestazione e predisporre un piano di emergenza sulla base di quanto indicato nella Direttiva Piantedosi. La modulistica predisposta può essere personalizzata in tal senso dal Comune, prevedendo comunque sempre la trasmissione del piano di emergenza con relativi allegati e certificazioni. Questa personalizzazione sarà predisposta a breve.*

**37bis) D Impianti Elettrici:** Per esemplificare, si è sempre data questa interpretazione per definire cos'è un impianto elettrico:

- in casa ho l'impianto elettrico composto dall'alimentazione, dal quadro elettrico con tutti gli interruttori e i salvavita fino alle prese elettriche. Di questo impianto viene fornita Dichiarazione di conformità. Tutto quello che io attacco alle prese non è considerato impianto ma sono attrezzature elettriche. Analogamente, se ho l'impianto elettrico della piazza e collego un'attrezzatura direttamente alla presa non sto realizzando un impianto ma sto utilizzando un'attrezzatura, ma deve essere a norma (marcata CE) e in buono stato di conservazione (come accade nel caso di utilizzo di una colonnina del Comune da parte di un ambulante alimentare che tuttavia non credo abbia una certificazione dell'impianto elettrico).

Diverso è, se alla presa della colonnina del Comune o ad un attacco di fornitura temporanea dell'Enel, attacco un altro quadro elettrico (con propri interruttori salvavita) e creo una nuova distribuzione di corrente. A quel punto, si può certificare l'impianto collegato alla colonnina del comune.

Il portale richiedeva per impianti elettrici/amplificazione: dichiarazione di conformità degli impianti elettrici temporanei installati, ai sensi del D.M.37/2008 o in alternativa Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici temporanei installati a firma di tecnico abilitato come previsto dal D.M.19 agosto 1996 Titolo IX e ai sensi della L.186/1968.

Il DM 37/2008 (art.1) si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso; quindi, non andrebbe usato per gli impianti in una piazza (ma solo nei locali/edifici), ma, in quel caso, bisognerebbe fare riferimento alla L.186/1968 (come in teoria riporta giustamente il portale dando la doppia possibilità).

**R:** la modulistica ha dovuto tenere conto che le manifestazioni non si svolgono soltanto all'aperto ma a volte anche in locali che non sono in possesso di agibilità ex art. 80 TULPS per quel tipo di spettacolo (es. concerto in Palazzetto dello Sport). Si coglie l'occasione per ricordare che sia le manifestazioni temporanee con preparazioni alimentari sul posto che le attività di Commercio su aree pubbliche che svolgono attività di preparazione di alimenti sono soggette al rispetto della nota VVF n. 0003794 del 12/3/2014 che prevede, tra l'altro, il possesso di idonee certificazioni degli impianti.

**38) D:** Da quando si possono utilizzare questi moduli?

**R:** 6 novembre sul sito: <https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonal>

**40) D:** Se ho capito bene, d'ora in avanti le associazioni (terzo settore) dovranno accedere autonomamente nel sito di accesso unitario del SUAP e non dovranno più firmare digitalmente i documenti?

**R:** i modelli saranno sul sito, l'invio si farà senza firma digitale, ma con documento firmato sul cartaceo, scansionato e ricaricato sul sistema con documento di identità.

**41) D:** Non ho capito se la Check list la troveremo sempre all'interno del sito "accesso unitario"

**R:** Si è pubblicata la stessa check list su Accesso Unitario <https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonal>

**42) D:** Quindi non sono previsti eventi per capienza non definita come previsti dal Titolo IX del DM 19 agosto 1996 ed anche al punto 1 della RTV 15 del nuovo codice di prevenzione incendi?

**R:** Vedi risposta n. 36

**43) D:** Sono Presidente di un Circolo Arci, dotato di un salone autorizzato al pubblico spettacolo oltre i 200 posti. Per le attività non circolistiche aperte al pubblico devo in ogni caso fare la pratica? Se sì l'Autorizzazione pubblico spettacolo può sostituire la Relazione tecnica redatta da tecnico abilitato?

**R:** La pratica deve essere presentata per richiedere la licenza ai sensi dell'art. 68 TULPS per ogni iniziativa aperta al pubblico. Essendo il locale già autorizzato ai sensi dell'art. 80 TULPS, non serviranno le relazioni tecniche, in quanto le condizioni di sicurezza sono già state verificate, salvo che non vengano apportate modifiche a quanto autorizzato.

**44) D:** Chi utilizza strutture comunali (es. teatro) già abilitate alle attività di pubblico spettacolo, deve fare qualcosa, al di fuori delle previste domande di utilizzo dello stabile e delle autorizzazioni Siae?

**R:** Se chi utilizza le strutture comunali per spettacoli aperti al pubblico non svolge attività imprenditoriale, non occorre che richieda ed ottenga la licenza prevista dall'articolo 68 TULPS (si veda sentenza Corte costituzionale n. 56/1970). Si ricorda inoltre che, per effetto dell'abrogazione delle parole "rappresentazioni teatrali o cinematografiche" nel 1 comma dell'art. 68 TULPS attuata dall'art. 164 c. 3, D.lgs. 112/1998, in caso si organizzino spettacoli teatrali o cinematografici, non occorre la licenza ex art. 68 TULPS nemmeno quando tali spettacoli sono organizzati nell'ambito di attività imprenditoriali. La pratica deve essere presentata per ogni iniziativa aperta al pubblico utilizzando la modulistica predisposta.

**45) D:** Una cena estiva all'aperto aperta al pubblico fino a 200 persone in luogo non delimitato è da considerarsi come manifestazione per la quale si debba trasmettere il piano d'emergenza?

**R:** Nella modulistica predisposta, la casistica citata rientra tra quelle classificate come "non è previsto pubblico spettacolo" con la conseguente trasmissione del piano di emergenza e relativi allegati e certificazioni.

**46) D:** Parlando da tecnico impegnato nella presentazione delle diverse domande e SCIA è previsto un termine entro il quale presentare le pratiche rispetto alla data di inizio delle manifestazioni? Ci troviamo spesso a gestire richieste di feste/manifestazioni organizzate pochi giorni prima dell'evento. Ritengo importante stabilire delle scadenze per gli organizzatori.

**R: Come previsto nella Direttiva “Piantedosi” del 18/07/2018, si raccomanda la presentazione delle pratiche con congruo anticipo; indicativamente è opportuno prevedere un termine di almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Ogni Ente può approvare un regolamento in cui specificare i termini da osservare, anche a seconda del tipo e criticità di manifestazione.**

**47) D: Se la manifestazione si svolge all'interno della struttura, ma è solo intrattenimento senza musica, ma solo animazione, giochi e merende? Occorre solo il piano di emergenza? E per le Notti al Museo che è la stessa cosa ma finisce la mattina del giorno successivo?**

**R: Occorre precisare che, se l'animazione è soltanto relativa a dirigere attività di gioco, non diventa pubblico spettacolo. Nella modulistica predisposta, questa casistica rientra tra quelle classificate come “non è previsto pubblico spettacolo” con la conseguente trasmissione del piano di emergenza e relativi allegati e certificazioni. In caso invece l'animazione comprenda esibizione di artisti, diventa attività di pubblico spettacolo. Per le “Notti al Museo”, quando non prevedono esibizione di artisti ma soltanto visite guidate particolari (es. in costume) si ritiene che possa rientrare tra le normali attività del Museo. Si ricorda che le attività di gioco devono essere autorizzate ai sensi del TULPS (art. 86 c. 1).**

**48) D: Qual è il significato di "vincolato" riferito al luogo di un pubblico spettacolo? (luogo chiuso, vincolo paesaggistico, altro?)**

**R: È un luogo soggetto ai vincoli culturali in base al d.lgs. 42/2004; per i vincoli ambientali e paesaggistici occorre fare riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti.**

**49) D: L'organizzazione di una manifestazione sportiva (es. gara podistica) in luogo pubblico (piazza e percorso su strade comunali e/o statati) rientra in questa normativa che state presentando?**

**R: È difficile riassumere in poche righe le caratteristiche delle manifestazioni sportive. Nel corso del webinar sono state approfondite tutte le tipologie delle stesse. Si rimanda quindi alla relativa registrazione.**

**50) D: in nome e per conto di alcune Parrocchie, essendo il Legale Rappresentante di alcune di esse. Una lacuna che riscontro in molte piattaforme web, anche SUAPER, riguarda le sezioni anagrafiche. Nei vari menù a tendina o nelle varie tipologie di Enti previste, di cui si richiede la registrazione, manca quasi sempre la Parrocchia. Ricordo che dal punto di vista giuridico le Parrocchie sono Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti e come tali non sono Associazioni, né rientrano in tutte le normative del Terzo Settore. Sono Enti sui generis la cui disciplina dipende da norme concordatarie e successivi chiarimenti Stato italiano e Santa Sede. Capisco che si tratta di una materia particolare, ma visto che gli Enti Ecclesiastici sono numerosi e sono numerosi quelli che organizzano manifestazioni con pubblico spettacolo sarebbe bene tenerne presente.**

**R: Per le Parrocchie va compilata la voce “altro soggetto”.**

**51) D: il modulo occupazione suolo pubblico, va compilata comunque anche se la durata si svolge entro le 3 ore?**

**R: Vedasi risposta al quesito n. 25).**

**52) D: Nella vecchia modulistica per l'occupazione del suolo se si specificava che il suolo occupato era privato e si occupava il suolo a titolo di proprietario, il sistema negli allegati chiedeva l'autorizzazione del proprietario all'uso dell'area. Col paradosso che chi compilava la domanda doveva autorizzare sé stesso a usare l'area di cui era proprietario!**

**R: In caso il suolo sia privato, non è previsto alcun adempimento e nessun modulo da compilare.**

**53) D: Vorrei rilevare che la modulistica per la SCIA somministrazione contiene un errore relativo alla RESISTENZA AL FUOCO delle telonature che invece è REAZIONE AL FUOCO. In ogni caso la regola non scritta vuole che le strutture temporanee siano incombustibili.**



**R: Grazie per il suggerimento e la segnalazione.**

**54) D: Le ASD devono utilizzare questi moduli di richiesta? Per manifestazioni ciclistiche all'aperto senza vendita di prodotti, utilizzando solo strade comunali chiuse al traffico e con meno di 500 persone ci sono in allegato i moduli da presentare al Comune, Prefettura ecc.?**

**R: È stata inserita la modulistica per le procedure di competenza comunale; per quelle di competenza di altri Enti, si rimanda a quella scaricabile dai siti di ciascun Ente coinvolto.**

**54) D: Un carnevale per i bambini con sfilata di carri allegorici, su percorso aperto a tutti, viene considerata "pubblico spettacolo"?**

**R: Come illustrato, se si tratta di processioni religiose o sfilate civili ai sensi dell'art.25 TULPS, occorre solamente la comunicazione si preavviso di manifestazione al Questore. Invece, per una manifestazione con carri mascherati che non si limita alla semplice sfilata è prevista la compilazione di apposita sezione nel portale regionale.**

**55) D: La modulistica che compiliamo, successivamente a chi e come viene inviata al Comune o agli Enti preposti a riceverla?**

**R: Il portale trasmette alla PEC dell'Ente di riferimento la modulistica compilata che viene poi elaborata e trasmessa da Suap ai vari uffici coinvolti.**

**56) D: Se la manifestazione prevede la presenza di animali, es pony per far fare piccoli giri ai bambini o sfilate di meticci, è prevista una modulistica o uno step anche su portale?**

**R: L'utilizzo degli animali è soggetto alla normativa in tema di benessere animale, la relativa modulistica verrà implementata nei prossimi mesi anche sul portale. In attesa, si consiglia di contattare l'ufficio di riferimento nel proprio comune.**

**57) D: È prevista la composizione della pratica su portale mediante un delegato/procuratore come già avviene per le pratiche delle attività produttive?**

**R: Sì, con la stessa modalità**

**58) D: I limiti di orario e livello di emissione della DGR 197/2020, comportano necessariamente la richiesta di deroga per spettacoli compresi nel caso 1)? (spettacoli con meno di 2000 persone e svolti tra le 8 e l'una)**

**R: Sì, va comunque richiesta la deroga per i limiti di orario.**

**59) D: Anche una deroga agli orari per una festa di meno 200 persone comporta una valutazione sull'impatto acustico?**

**R: Sì, la deroga agli orari, anche per una manifestazione con un afflusso inferiore alle 200 persone, comporta la necessità di una valutazione di impatto acustico.**

**60) Ho una domanda sul discorso impatto acustico: l'orario chi lo stabilisce? Chi fa la relazione sull' impatto acustico? Esempio quest'anno abbiamo fatto una festa in occasione di una sagra. Abbiamo fatto la relazione dell'impatto acustico fino all' 1:30. Chi stabilisce fino a che ora per esempio posso fare musica?**

**R: L'organizzatore propone un orario. Il tecnico esperto in acustica predispose la valutazione di impatto acustico tarato su quell'orario. L'amministrazione, anche avvalendosi del contributo tecnico di Arpae, rilascia l'autorizzazione in deroga, stabilendo tra l'altro l'orario, che nella maggior parte dei casi, coincide con quello richiesto dall'organizzatore.**

**61) D: Quando c'è musica dal vivo o riprodotta da DJ bisogna pagare i diritti SIAE e chiedere l'autorizzazione al comune?**

**R: Il pagamento dei diritti SIAE è dovuto in base alle tariffe stabilite quando viene effettuata musica coperta da diritti d'autore. Al Comune, va presentata la modulistica relativa alla tipologia di spettacolo organizzato, a seconda dei casi.**

**62) D: Se i giostrai sono su suolo privato il comune deve sempre fare l'autorizzazione?**

**R: Sì, occorre l'autorizzazione anche se le attrazioni vengono posizionate su area privata.**

**63) D: Uno spettacolo gratuito di piccole dimensioni, posto all'interno di una piazza, senza delimitazione fisica dell'area come faccio a valutarne la capienza?**

**R: La Direttiva "Piantedosi" del 18/07/2018 prevede al punto 4. *CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE* "Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m<sup>2</sup>. L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo."**

**Quindi, se non viene delimitata l'area dello spettacolo, la capienza sarà quella massima ammissibile per l'area in cui si svolge lo spettacolo, calcolata da un lato moltiplicando la superficie in m<sup>2</sup> della piazza per 2, dall'altro calcolando la possibilità di deflusso del pubblico misurando l'ampiezza delle vie di esodo (le vie che consentono l'accesso alla piazza), tenendo conto che "il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta. La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m. Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati" (come indicato dalla Direttiva Piantedosi nelle linee guida al punto 4.)**

**Qualora il calcolo della capacità di deflusso in base all'ampiezza delle vie di esodo comporti una capienza inferiore al numero di persone che la piazza potrebbe contenere, nel piano di emergenza occorrerà indicare come, dove e in che numero gli addetti alla sicurezza presidieranno le vie di esodo e in che modo si verificherà che gli accessi non superino la capienza massima assegnabile allo spettacolo (con contapersone o altro).**

**È possibile, comunque, assegnare all'area dello spettacolo una determinata capienza, che verrà garantita gestendo i varchi di accesso all'area, fino al raggiungimento del numero massimo di spettatori previsto.**

**Indipendentemente, quindi, dalla complessità della manifestazione, oltre al piano di emergenza e sicurezza occorre sempre che un tecnico abilitato predisponga la documentazione tecnica con la quale viene definita la capienza e progettato l'allestimento delle strutture che verranno utilizzate nell'area, magari facendo ricorso al punto 10 della Direttiva Piantedosi.**

**65) D: Il rispetto dei limiti acustici è impossibile. Le manifestazioni di fatto sono autorizzate in deroga dall'Amministrazione. Sarebbe auspicabile un regolamento semplificato per gestire anche il semplice piano bar che strimpella oltre la mezzanotte per turisti ed avventori Limitare alle 23.30 è penalizzante per organizzatori e turisti.**

**R: I limiti e le tipologie delle manifestazioni rumorose sono stati definiti con delibera regionale.**

**66) D: Per la musica è obbligatoria anche permesso LEA oltre SIAE?**

**R: Per la tipologia di tariffe applicabili e relativi permessi occorre contattare l'ufficio SIAE di riferimento.**

**67) D: Per manifestazione sotto le 200 persone e che termina entro le 24, la relazione tecnica la fa il tecnico abilitato (es geometra iscritto all'albo), mentre il piano di Safety & Security da chi deve essere redatto e firmato? (Da noi attualmente è firmato dal presidente dell'associazione). Inoltre, vorrei sapere chi può fungere da responsabile della sicurezza, può essere il presidente dell'associazione oppure è necessario un operatore abilitato al controllo con relativo corso (es agenzia buttafuori)?**

**R: La Direttiva "Piantedosi" non prevede espressamente chi debba firmare il piano della Sicurezza; tuttavia, tale piano deve essere firmato dall'organizzatore e redatto da persona competente in materia che lo deve, a sua volta, firmare digitalmente. Si consiglia, quindi, all'organizzatore che non è in possesso di firma digitale, di firmare una copia cartacea da acquisire poi firmata digitalmente da chi ha redatto il piano.**

Il responsabile della sicurezza della manifestazione deve essere persona che, oltre a conoscere la manifestazione e le misure poste in essere per la sua sicurezza, sia in grado di coordinare il personale presente per la sicurezza e la lotta all'incendio.

Il presidente dell'Associazione deve quindi valutare se, possedendo tutte queste conoscenze e capacità, sia in grado o ritenga opportuno assumersi la responsabilità di gestire e coordinare la sicurezza della manifestazione. Questo anche tenendo conto delle attività che prevede di svolgere direttamente durante la manifestazione stessa.

Qualora non possa o non ritenga opportuno fungere da responsabile della sicurezza della manifestazione, potrà ricorrere ad un istituto di vigilanza in possesso di licenza prefettizia ai sensi dell'art. 134 del TULPS in corso di validità (la durata è triennale) al fine di avvalersi di *“personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti”* (cosiddetti *“buttafuori”*) di cui all'art. 3, commi 7-13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*, attuato con il D.M. 6-10-2009 *“Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94”*.

68) D: La distanza dal falò da che norma è stata ricavata? La norma tecnica e le direttive dei VVF dicono che per il pubblico deve essere fatta verifica di irraggiamento e verificare il rispetto dei limiti previsti dal Codice di Prevenzione incendi. (In estate ci si rifà alle direttive emesse per il Jova Beach).

R: Non si è al corrente di specifiche norme nazionali e/o regionali disciplinanti lo svolgimento dei falò, salvo l'obbligo di ottenere la licenza ai sensi dell'art. 57 TULPS. Vengono suggeriti e applicati, variamente nei territori, criteri generali e cautele, anche in tema di prevenzione incendi. Si tratta in generale di valutazioni basate sul buon senso o facendo riferimento a norme anche derivanti da quelle antincendio.

69) D: E se la manifestazione sportiva viene svolta su terreno privato recintato? (esempio corsa campestre, motocross, ecc.)

R: La manifestazione sportiva rappresentata non rientra tra le casistiche contemplate dalla modulistica predisposta. Occorre comunque verificare se nell'occasione c'è pubblico che assiste: in questo caso occorre compilare la modulistica relativa al pubblico spettacolo sportivo tenendo conto anche della capienza dell'area destinata al pubblico.

71) D: Il D.M. Interno 6 ottobre 2009, e s.m.i., prevede che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo siano appositamente iscritti in un elenco prefettizio; quindi, se chiamo un'agenzia è corretto o devo chiamare per forza degli Addetti antincendio, e questi come possono monitorare il pubblico?

R: Gli operatori addetti alla funzione di assistenza all'esodo e gli operatori addetti alla lotta all'incendio sono due figure differenti con funzioni diverse. Mentre gli operatori addetti all'assistenza all'esodo possono assolvere tutte le funzioni di sicurezza tranne la *“lotta antincendio”*, gli operatori adibiti alla *“lotta antincendio”* possono assolvere anche alle altre funzioni di sicurezza. Infatti, ognuna delle figure peraltro ha seguito un percorso formativo differente. Le agenzie che mettono a disposizione addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, possono fornire anche personale formato per la lotta antincendio come previsto dalla Direttiva Piantedosi. Si ricorda che, mentre il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti alle funzioni di assistenza all'esodo non deve essere inferiore a una unità ogni 250 persone presenti con almeno un coordinatore ogni 20 operatori, il numero degli addetti alla lotta antincendio deve essere individuato *“sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza”* (punto 8 delle linee guida allegate alla Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018).

72) D: La nostra ASD è titolare di licenza di pubblico spettacolo per le attività svolte all'interno del circolo con somministrazione di cibo e bevande; nelle manifestazioni a carattere istituzionale con ingresso a pagamento

(con rilascio del titolo d'ingresso) quali sono le comunicazioni obbligatorie da presentare oltre alla denuncia a SIAE?

**R: Nelle manifestazioni aperte al pubblico si configura a tutti gli effetti un pubblico spettacolo; pertanto, occorre compilare la modulistica predisposta all'interno del portale regionale.**

73) D: Se la manifestazione ha una durata di 2/3 giorni cosa si deve fare?

**R: Vedasi la risposta ai quesiti n.6) e n.11).**

74) D: Nel modulo digitalizzato il modello unico va presentato esclusivamente dal legale rappresentante/presidente con il suo spid o è possibile che a presentarlo sia un suo incaricato (segretario, vicepresidente)? I moduli cartacei li compilavo io e poi li facevo firmare al presidente (che se ne assumeva la responsabilità) e si presentavano, adesso è possibile agire ancora allo stesso modo?

**R: Sì, il titolare dello SPID può entrare nel portale e compilare la pratica come delegato dell'associazione (procura).**

75) D: Nel caso in cui un gruppo religioso organizzi un incontro di preghiera collettivo in un parco pubblico alle ore 6.00 del mattino e nello svolgimento del rito sia prevista la diffusione di musica è necessario prevedere degli adempimenti relativamente al rispetto/mancato rispetto dei limiti acustici? Se sì, quali?

**R: La comunicazione o la richiesta di autorizzazione in deroga per i limiti acustici va comunque presentata visto che è prevista la diffusione di musica.**

76) D: Questa modulistica vale solo per luminarie o anche per altri tipi di "appendimenti"? striscioni o opere d'arte aeree?

**R: La modulistica è stata predisposta per l'installazione di "impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 110 del Regolamento del TULPS, per cui è utilizzabile solo per le luminarie.**

77) D: Per le luminarie, con che modulo il Comune dà il parere per l'ancoraggio a lampioni e piante. Con che modulo lo richiedo?

**R: È il Comune a dovere predisporre la modulistica per l'acquisizione di questi pareri e individuare l'ufficio competente ad esprimerli.**

78) D: È cambiato qualcosa in caso di animali presenti?

**R: Vedasi risposta al quesito n.57). L'utilizzo degli animali è soggetto alla normativa in tema di benessere animale, la relativa modulistica verrà implementata nei prossimi mesi anche sul portale. In attesa, si consiglia di contattare l'ufficio di riferimento nel proprio comune.**

79) D: Quando si è nel caso dell'art. 25 del TULPS oltre alla comunicazione alla Questura va fatta anche quella al 118?

**R: Occorre sempre provvedere sia al preavviso di manifestazione alla Questura ai sensi dell'art. 18 e 25 TULPS che alla comunicazione alla centrale del 118 tramite portale dedicato.**

80) D: Esiste un elenco di tecnici abilitati per il rilascio delle relazioni tecniche, convenzionati? (per contenere i costi e per non dover fare lunga ricerca)

**R: Non siamo a conoscenza che vi siano convenzioni o elenchi a disposizione.**

81) D: Quando si effettua solo somministrazione temporanea (senza spettacoli ed intrattenimento) va fatta la comunicazione alla Questura? E quella al 118?

**R: Occorre sempre provvedere sia al preavviso di manifestazione alla Questura ai sensi dell'art.18 Tulps che alla comunicazione alla centrale del 118 tramite portale dedicato.**

82) D: È possibile certificare, da parte del comune, le piazze individuate per le esposizioni/mostre mercato, invece di chiedere relazione tecnica per ogni singolo evento?

R: A nostro parere è possibile, ma dipende dalle scelte organizzative/istituzionali dei singoli comuni, eventualmente prevedendo delle configurazioni standard per tipologia di evento. L'onere della predisposizione della relazione tecnica resta comunque in capo ad ogni organizzatore. Se l'organizzatore delle manifestazioni è il comune può incaricare un tecnico abilitato per redigere la documentazione necessaria con diversi layout a seconda delle manifestazioni programmate.

83) D: Una sfilata di trattori, senza altri eventi collaterali, necessita di comunicazione anche alla Questura e redazione di un piano sicurezza?

R: Occorre sempre provvedere sia al preavviso di manifestazione alla Questura ai sensi dell'art.18 TULPS che alla comunicazione alla centrale del 118 tramite portale dedicato. Per quanto riguarda il piano sicurezza, deve essere comunque redatto tenendo conto delle norme del Codice della Strada.

84) D: La normativa relativa a Lotterie e tombole comprende anche i tornei di burraco?

R: I tornei di burraco rientrano tra i giochi leciti di cui all'art.86 co.1 TULPS, mentre lotterie, pesche di beneficenza e tombole sono manifestazioni di sorte locali ai sensi del DPR 430/2001. Solo queste ultime sono contemplate nella modulistica predisposta.

85) D: per tombola con premi e non soldi necessita di presentare comunicazioni ...ecc...

R: Sì, la modulistica è la stessa.

86) D: Perché il modello 1 ha valore solo fino al 31/12/2024?

R: Perché la validità è definita da un D.L. che scade a fine anno.

87) D: Il sistema non deve diventare solo verde ma evidenziare in ROSSO quello che manca senza dovere fare la ricerca

R: In questa versione non è previsto, magari in successive versioni se sarà possibile terremo conto del suggerimento.

88) D: Quale procedura per tavoli di formazioni politiche o promozionali di associazione per volantinaggi, ad esempio, in piazza o durante i mercati?

R: La fattispecie esula dalla modulistica predisposta. Si invita a contattare gli uffici comunali di riferimento perché eventuali disposizioni sono previste dai regolamenti Comunali.

89) D: In parrocchia per la festa patronale sono presenti giostre e venditori dolciari ma hanno sempre fatto autonomamente le richieste varie (suolo pubblico, etc.); la parrocchia fa solo comunicazioni e/o richieste per quello che le concerne le attività che organizza (processione, etc.). Chiedo se la situazione resta la stessa.

R: La manifestazione deve essere considerata nella sua interezza e complessità. Nel piano di sicurezza predisposto dalla parrocchia dovranno essere presenti tutti gli aspetti e valutate tutte le strutture presenti. Per tutti gli altri adempimenti la parrocchia può provvedere soltanto per le attività organizzate direttamente.

90) D: Gli allegati possono essere trasmessi in una fase successiva alla presentazione della domanda?

R: No, devono essere trasmessi insieme alla domanda.

91) D: Sarebbe opportuno che l'inserimento dei moduli potesse avvenire contestualmente alla scelta delle opzioni della manifestazione. Allo stesso modo il modello non dovrebbe contenere dati specifici alle varie

casistiche (ma solo quelli generali della manifestazione) rimandando a modulistica o dichiarazioni o relazioni specifiche per i vari casi (rumore, occupazione suolo pubblico, somministrazione, ecc. ecc.).

**R: Come precisato nel corso del webinar, la modulistica è stata correlata alla check list per dare la possibilità all'organizzatore di avere un quadro delle procedure necessarie a seconda delle caratteristiche della manifestazione.**

92) D: Per spettacoli viaggianti. Oltre a inserire l'attrazione all'interno del piano di sicurezza, occorre controllare la modulistica del "giostraio" l'idoneità della giostra/gonfiabile ecc...? Se il "giostraio" presenta richiesta di autorizzazione al SUAP non lo fa sotto la propria responsabilità? Per quale motivo l'organizzatore dovrebbe diventare organo di controllo?

**R: Vedasi risposta al quesito n.18)**

93) D: Per rispettare i tempi nel caso si domanda in deroga per impatto acustico (45 gg), siccome spesso l'organizzazione di un evento ha elementi che si determinano in tempi successivi, è possibile presentare la domanda di deroga in via preliminare?

**R: Si consiglia di presentare con il più ampio anticipo possibile la modulistica relativa a tutti gli aspetti della manifestazione. Quelli non ancora definiti, potranno essere integrati successivamente, ma dovranno pervenire comunque in tempo utile per consentire l'esame della documentazione e il rilascio dei titoli autorizzatori.**

94) D: In caso di rispetto dei limiti acustici occorre inviare al comune comunicazione del rispetto dei limiti acustici almeno 30 gg prima. La presentazione della domanda su SUAPER si può già considerare comprensiva della comunicazione oppure occorre presentare comunicazione con modulistica specifica?

**R: La modulistica unificata per le manifestazioni contempla anche la comunicazione del rispetto dei limiti acustici. Non è necessario presentare un'ulteriore comunicazione.**

95) D: Il Piano sanitario lo firma un medico o responsabile dell'associazione che fornisce il servizio di soccorso?

**R: Il piano sanitario è predisposto da persona qualificata e firmato dall'organizzatore.**

96) D: Per l'accesso è sempre necessario lo SPID? Questo dovrà essere del presidente o anche di un delegato? Il documento deve essere firmato digitalmente?

**R: Per accesso unitario è necessario lo SPID, CIE o CNS, ma per il Terzo Settore non è più necessario firmare con firma digitale, ma basta firma autografa sul cartaceo e documento di identità che poi devono essere scansati ed inviati.**

97) D: Nei casi in cui la manifestazione sia composta da più eventi che si concludono entro le ORE 24 (o l'UNA) di giorni consecutivi può essere presentata un'unica domanda telematica?

**R: Vedasi la risposta ai quesiti n.6) e n.11).**

98) D: È stato compilato e scaricato il modulo inerente la nuova procedura per le manifestazioni temporanee per Fiere, Sagre ecc. ecc. e al paragrafo F (dove è prevista l'installazione di giostra/spettacolo viaggiante) ho barrato che è prevista. A questo punto ho bisogno di alcune precisazioni.

Creando l'evento (fiera patronale) ed essendo in possesso dei vari piani di Sicurezza, Gestione ed Emergenza, sanitari ecc. ecc. siamo noi responsabili anche per gli spettacoli viaggianti? Questi operatori, ogni anno, fanno domanda al Comune per esercitare il loro mestiere nell'ambito della nostra manifestazione e il Comune stesso li autorizza ad operare. Quindi se sono autorizzati dagli uffici comunali a chi compete controllare che siano in regola con gli adempimenti amministrativi e normativi?

**R: La questione preliminare da dirimere è se l'operatore dello spettacolo viaggiante sia "ingaggiato" dall'organizzatore della Festa o meno. Non si ritiene che l'onere della redazione e/o dell'inserimento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante nel piano della sicurezza e di emergenza ricada sull'organizzatore quando**



i giostrai partecipano ad un luna park tradizionale (organizzato dal Comune) o quando la loro presenza è contestuale allo svolgimento della manifestazione, senza però farne parte. Come abbiamo spiegato nel webinar e coerentemente a come abbiamo impostato modulistica e check list, l'organizzatore dichiarerà la presenza delle giostre e le inserirà nel piano di sicurezza della sua festa, solo nel caso in cui sia l'associazione a scegliere e a fare installare le giostre, dando loro uno spazio apposito nell'ambito delle aree utilizzate per la manifestazione. Per quanto riguarda il controllo dei documenti del giostraio da parte degli organizzatori di un evento, qualora siano loro ad "ingaggiarli", come si è detto nel corso del webinar, questa è una cautela ulteriore suggerita alle Associazioni per evitare che gli operatori dello spettacolo viaggiante possano montare attrazioni diverse da quelle dichiarate. Si rimanda comunque alla risposta alla domanda n. 18.

99) D: Si è organizzato un evento musicale / teatrale all'interno di uno spazio comunale con una presenza di pubblico di circa 80/90 persone, devo far fare ai colleghi dell'area tecnica un piano sicurezza anche se lo spazio dove si svolgerà l'evento possiede una sua agibilità non specifica per gli spettacoli? Devo avvisare la questura anche se lo spettacolo previsto sarà di piccole dimensioni per quanto riguarda l'affluenza di pubblico?

R: Il piano di emergenza è sempre necessario quando si organizzano manifestazioni temporanee. È nel piano stesso che dovrà essere fatta la valutazione del rischio e dovranno essere definite le misure di mitigazione da attuare, tenendo conto della complessità e dell'afflusso stimato all'evento. Nel caso lo spettacolo si svolga in un luogo non in possesso di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS idonea al suo svolgimento, occorre acquisire la documentazione tecnica ai sensi del DM 19/06/1996, a firma di tecnico abilitato, per autorizzare tale spettacolo, ai sensi dell'art. 80 TULPS.

L'art. 18 TULPS prevede: *"I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. ... il questore, nel caso di omesso avviso, ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. ..."*

Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 31/3 - 8/4/1958, n. 27 (G.U. n. 89/1958) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del TULPS nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico. Per tale motivo la comunicazione ex art. 18 è sempre prevista in caso di riunioni di persone (e quindi manifestazioni) che si svolgono in luogo pubblico a prescindere dal numero dei partecipanti, mentre resta facoltativa nel caso tali riunioni si svolgano in luoghi aperti al pubblico (es. locali, anche all'aperto).

100) D: in caso di commedia aperta al pubblico da svolgersi in più date (esempio su due sabati). Chiedo se la pratica che vado a presentare sul portale sia unica per entrambi gli eventi (trattasi sempre dello stesso spettacolo che si svolge in due sabati, uno successivo all'altro), oppure se devo fare due istanze distinte. Si precisa che le nostre attività sono rivolte principalmente ai soci, ma abbiamo nello Statuto la possibilità di fare attività di interesse generale. Le attività del Circolo si svolgono in una sala concessa in comodato d'uso gratuito dal Comune. Se alla presentazione della documentazione possono essere già individuate le date, è possibile indicarle in un'unica istanza?

R: Nel caso la sala utilizzata per attività circolistiche rivolte ai soci, sia saltuariamente adibita allo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, può essere presentata un'unica istanza, corredata dalla necessaria documentazione prevista per gli eventi (piano di emergenza ed evacuazione e titolo abilitativo qualora previsto e in base alla tipologia di evento ed afflusso previsto).

101) Come funziona nello specifico la comunicazione al 118?

R: Per il 118 è necessario compilare la scheda nel portale EMP 118RER (Eventi Manifestazioni Programmate) collegandosi al link <https://www.118er.it/eventiprogrammati/> nei tempi previsti dalle norme regionali (15 giorni per manifestazioni a rischio basso, 30 giorni per manifestazioni a rischio medio, 45 giorni per manifestazioni a rischio elevato). Attraverso la compilazione dei campi dedicati, il portale calcola il livello di rischio legato alla tipologia dell'evento;

101 bis) D: La comunicazione al 118 (essendo sito esterno) può essere fatta anche da terzi con procura o solo dal diretto interessato?

**R: Sì, può essere effettuata la comunicazione anche da un terzo con procura.**

101 ter) D: La comunicazione al portale del 118, è sempre necessaria, anche per le manifestazioni con presenza di pubblico inferiore alle 200 persone?

**R: Occorre sempre provvedere sia al preavviso di manifestazione alla Questura ai sensi dell'art.18 Tulpas che alla comunicazione alla centrale del 118 tramite portale dedicato.**

102) Qualora l'addetto all'antincendio fosse esterno al circolo, dovrei prima procurarmi il suo nominativo e poi andarlo ad indicare, in caso di pubblico spettacolo?

**R: Per l'addetto antincendio si conferma la procedura indicata;**

103) D: Essendo un'autovalutazione del rischio, è la compilazione del portale che definisce se l'evento è a rischio basso, moderato o elevato? Va fatta per ogni evento?

**R: Sì, la compilazione attribuisce il livello di rischio e la comunicazione va sempre effettuata per ogni evento.**

104) D: Se l'evento è a rischio basso, arriva direttamente una risposta alla mail dove si dice che la manifestazione non necessita di validazione?

**R: Sì.**

105) D: Sarebbe opportuno verificare la possibilità di registrazione al sito 118 come "consulenti" in modo tale da poter spedire con procura comunicazioni per vari eventi e vari organizzatori (per facilitare il lavoro alle Associazioni che si appoggiano a terzi per la compilazione)

**R: Il quesito non riguarda le materie collegate alla modulistica predisposta, perché relativo al portale del 118 con il quale occorre rapportarsi direttamente.**

106) D: la manifestazione, in alcuni casi, può svolgersi lo stesso, ad esempio se sono in struttura al coperto no, non viene annullata e neanche rinviata io l'ho segnalato nel campo note

**R: Si provvederà a modificare l'impostazione nel portale. Il portale è stato già implementato.**

107) D: In caso di maltempo si dovrebbe elaborare un "piano B"? Quindi produrre anche i documenti relativi alla nuova condizione dell'evento (relazione descrittiva, planimetria e piano di gestione delle emergenze)? bisogna prevedere un'integrazione?

**R: Possiamo avere tre casi:**

- 1) Se la manifestazione si svolge alle medesime condizioni ma in altra data, non è necessario presentare altra documentazione tecnica; se si svolge in area pubblica occorre però avere chiesto (ed ottenuto) il suolo pubblico anche per l'altra data.**
- 2) Se la manifestazione si svolge nella stessa data ma in caso di maltempo lo svolgimento di uno o più spettacoli viene spostato in un altro luogo/locale occorre allegare all'istanza, oltre alla richiesta di occupazione/utilizzo dell'altro luogo/locale, qualora sia pubblico, anche la documentazione tecnica ai fini del rilascio dell'autorizzazione ricognitiva ai sensi dell'art. 80 del TULPS.**
- 3) Se in caso di maltempo la manifestazione si svolge con caratteristiche completamente diverse rispetto alla documentazione allegata all'istanza, o nel caso in cui l'organizzatore non è in grado di prevedere le scelte che saranno effettuate, deve essere presentata una nuova domanda.**

108) D: l'importante è dichiarare cosa succede se non fai l'evento

**R: Corretto.**

109) D: Per quanto riguarda gli eventi in spazi non delimitati e quindi a capienza indefinita (Titolo IX)? Non c'è mai una sezione dedicata... eppure è un tipo di manifestazione prevista sia dal DM che dalla regola tecnica

R: Vedi risposta n. 36

110) D: Forse è utile aggiungere un riepilogo delle tempistiche massime

R: Si ribadisce l'opportunità di presentare tutta la documentazione almeno 30 giorni prima dell'evento (45 in caso di richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici o in caso di manifestazioni classificate a rischio alto ai fini della sicurezza sanitaria dell'evento). Tuttavia, l'organizzatore deve rapportarsi preventivamente col Comune per valutare le tempistiche necessarie anche in relazione alla complessità dell'evento tenendo conto anche di quanto previsto in eventuali regolamenti comunali.

111) D: Colgo l'opportunità che concedete, presentando un quesito che alcuni tecnici che redigono le relazioni di asseverazione hanno sollevato in relazione alle strutture temporanee. I tecnici sostengono che, in presenza di strutture temporanee (tensostrutture, ecc.) è necessario effettuare una comunicazione al Comune prima della realizzazione in ottemperanza alla normativa di edilizia libera (articolo 6, comma 2, del D.P.R 380/2001). La domanda è: il Decreto è applicabile alle manifestazioni temporanee ed è contemplato nella modulistica che avete predisposto? Vale anche per i palchi?

R: La comunicazione di opere temporanee è ora disciplinata dall'art.7 Co.2 della LR 15/2013 che richiama la tipologia di interventi di cui al Co.1. In generale, la comunicazione riguarda opere/tensostrutture che restano installate per periodi prolungati (fino a 180 giorni) es. Dehors di un bar, e strutture più complesse.

Bisogna quindi verificare con il Comune se tale comunicazione sia necessaria, anche sulla base dei regolamenti edilizi vigenti e/o le prassi interne degli uffici comunali, soprattutto, nel caso di installazioni di lunga durata (ad esempio un palco allestito per tutta l'estate nel parco cittadino).

Si ricorda che la modulistica prevede, in caso di manifestazioni temporanee, che le strutture vengano sempre certificate, anche dal punto di vista strutturale/sismico, dal tecnico che le verifica a montaggi ultimati.

112) D: Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito all'ordine di invio agli Enti di interesse della documentazione per una tombola che si svolgerà il 26/12/2023, nello specifico nella comunicazione che va inviata al monopolio almeno 30 gg prima c'è sottolineato quanto di seguito riportato:

“La comunicazione deve essere presentata, o fatta pervenire a mezzo posta raccomandata o PEC, all'Ufficio dei Monopoli competente per territorio, per tutte le manifestazioni di sorte locali, prima dell'inoltro della comunicazione da inviare, a norma dell'art.14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, pubblicato sulla G.U. n.289 del 13.12.2001, al Prefetto e al Sindaco almeno trenta giorni prima della manifestazione”.

Nella stessa comunicazione è però indicato anche che deve essere allegato l'avviso di svolgimento per affissione all'Albo Pretorio all'interno del quale vengono richieste date e n. di protocollo delle comunicazioni inviate al sindaco ed al Prefetto che però come sottolineato sopra dovrebbero essere successive alla comunicazione all'Ufficio dei Monopoli. A fronte di quanto segnalato, chiediamo chiarimenti in merito alla sequenza di invio dei documenti ai vari Enti competenti.

R: Prima della comunicazione prevista ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e almeno 30 gg prima di dar corso alla manifestazione di sorte locale, occorre inviare all'Ufficio dei Monopoli competente per territorio la comunicazione introdotta dall'art. dall'art. 39 comma 13 quinquies legge 24 novembre 2003, n.326. Successivamente, ma almeno 30 gg prima, deve essere inviata anche la comunicazione al Sindaco e al Prefetto, a norma dell'art.14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Dopo questi invii, che oggi avvengono telematicamente, l'organizzatore deve provvedere, comunque con un anticipo di almeno 30 giorni, ad inviare anche l'avviso di svolgimento per l'affissione all'Albo Pretorio (da trasmettere a tutti i Comuni nei quali sono venduti i biglietti o cartelle) riportandovi i riferimenti alle comunicazioni già trasmesse.

113) D: Il SUE del Comune xxx che aveva già condiviso la questione con altro Comune, mi ha inviato un documento nel quale è espressamente indicato quanto segue:

#### “6.1.1. Opere temporanee (lettera b)

Ai sensi del comma 2, lettera b), sono oggetto di liberalizzazione “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”. Per questa tipologia di interventi non si può stilare un elenco esaustivo: vi possono infatti appartenere tutti i manufatti che sono necessari per soddisfare le più svariate esigenze per un periodo di tempo limitato (meno di 90 giorni): ad esempio depositi temporanei, coperture per la fruizione di spazi aperti (sia privati che pubblici) per lo spettacolo, esposizioni ecc. Rientrano in questa tipologia di opere anche l'installazione di manufatti leggeri, prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, che siano utilizzati come abitazioni o ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, qualora soddisfino esigenze meramente temporanee. Si ritiene che tale classe di opere possa essere utilizzata, in particolare, in occasione di “feste” e “fiere” all’aperto (organizzate da gruppi sportivi, forze politiche, associazioni) oppure da esercenti di attività ricettive o di ristorazione, attività balneari ecc. L’unico vincolo posto dalla norma è quindi dato dal limite temporale di permanenza del manufatto. [https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/circolari-e-atti-di-indirizzo/attivita\\_edilizia-libera.pdf/@@download/file/attivit%C3%A0\\_edilizia-libera.pdf](https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/circolari-e-atti-di-indirizzo/attivita_edilizia-libera.pdf/@@download/file/attivit%C3%A0_edilizia-libera.pdf)

Attualmente, alcuni Comuni richiedono all’organizzatore, come allegato facoltativo alla pratica, un modulo (n. 6) che fa riferimento all’art. 7, comma 1, lettera g, e comma 2, LR 15/2013: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale/modulistica-aggiornata-alla-lr-14-2020>

Questo modulo potrebbe essere inserito nella modulistica regionale qualora fossero presenti opere temporanee?

Le tensostrutture che vengono utilizzate per alcune manifestazioni pubbliche rientrano sicuramente tra le “opere temporanee” descritte; probabilmente anche i palchi possono rientrare nella definizione.

**R: Il documento citato, era interpretativo della Legge regionale previgente la LR 15/2013. Si rimanda pertanto alla risposta alle domande 111 e 112.**

114) D: Si segnala che:

- Non è prevista la possibilità di utilizzare SUOLO PUBBLICO ma con occupazione già autorizzata (quindi senza chiedere nuova occupazione). Ovvero, se il Comune fa un evento nella propria Piazza, dovrebbe essere un suolo pubblico di cui il richiedente ha già disponibilità (ma questa opzione non c’è).
- “in caso di maltempo” ... la manifestazione VIENE COMUNQUE EFFETTUATA (non c’è questa possibilità); ovvero se faccio un evento al chiuso le possibilità in caso di maltempo sono solo quelle di annullarlo o rinviarlo, ma non quella di effettuarla comunque.

Per qualsiasi tipo di pratica (pubblico spettacolo, solo scia alimentare, manifestazione senza pubblico spettacolo) viene richiesto un pagamento di 50 euro ma che il Comune/SUAP non richiede (vedasi allegato)

**R: Premesso che la formulazione dei quesiti è di difficile interpretazione, si rileva che:**

- Anche il Comune che organizza direttamente una manifestazione resta assoggettato agli adempimenti previsti dagli articoli 68 e 80 TULPS, ma non alla necessità di autorizzarsi l’occupazione del suolo pubblico di cui già dispone.
- L’organizzatore di una manifestazione diverso dal Comune deve chiedere l’occupazione del suolo pubblico nel caso in cui non disponga già dell’area. Il modello è stato integrato con l’apposita voce “la manifestazione si svolge su suolo pubblico di cui si ha già la disponibilità dell’area”
- Anche per il caso di svolgimento con maltempo, si provvederà ad integrare la modulistica regionale [è stato integrato].
- Per gli oneri si rimanda alla risposta n. 12.

115) D: Con riferimento alla SCIA fino a 200 persone, si chiede il motivo per quale viene riportata nel modulo la contestuale domanda di autorizzazione di agibilità art.80 TULPS ed è prevista la dichiarazione che l’avvio dell’attività sia subordinato al rilascio dell’autorizzazione che attesta la verifica di agibilità ai sensi dell’art. 80. L’art. 80 TULPS assoggetta il rilascio della licenza di pubblico spettacolo (art. 68) alla verifica di una Commissione Tecnica e non menziona alcun rilascio specifico della licenza di agibilità; l’art. 141 comma 2 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 dispone che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di cui al primo comma del medesimo articolo sono

sostituiti dalla relazione tecnica di un professionista abilitato che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

La semplificazione amministrativa operata dal D.L. 91/2013 convertito nella L. 112/2013, in aggiunta alla semplificazione tecnica del DPR 311/2001, consente di svolgere l'evento in presenza di tali caratteristiche semplicemente con la presentazione di una SCIA e senza necessità di rilascio di alcuna autorizzazione.

In riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 222/2016 che prevedono il regime dell'autorizzazione anche per le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento presso locali e impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone, il Ministero dello Sviluppo Economico con Risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017 divulga i chiarimenti già forniti dal Ministero dell'Interno rispondendo a tre precisi quesiti, dei quali i primi due riguardano proprio l'oggetto della presente nota.

Il Ministero ritiene che "nell'ambito di un provvedimento complessivamente inteso a snellire e sburocratizzare le fasi di avvio delle iniziative private considerate dovrebbe ritenersi che, in mancanza di esplicite e puntuali previsioni di segno contrario, esso non abbia travolto, aggravandole, le discipline preesistenti più favorevoli agli interessati, come nel caso di iniziative di pubblico spettacolo di portata modesta (in luoghi o impianti con capienza massima di 200 spettatori e destinate a concludersi nel giro di poche ore dal loro inizio), ristabilendo, per esse, un obbligo di licenza che si era inteso superare (con una SCIA) appena 3 anni prima... ..Pertanto, le diciture richiamate della Tabella A non paiono sufficienti a far ritenere abrogate le previsioni normative cui si riferisce il primo quesito, contenute nell'ultimo comma degli articoli 68 e 69 TULPS..."

Peraltro, la domanda di autorizzazione non si concilia con il regime della SCIA come tempistica in quanto la SCIA per definizione può essere presentata appena prima dello svolgimento dell'evento (situazione che peraltro si verifica in concreto molto spesso) e quindi non ci sono i tempi tecnici per il rilascio di un atto autorizzativo, né è possibile stabilire, dal punto di vista normativo, dei termini di presentazione di una SCIA.

Infine, da un confronto con altri Comuni della Regione, l'interpretazione condivisa è quella riportata dalle circolari ministeriali secondo le quali le iniziative di pubblico spettacolo di portata modesta (in luoghi o impianti con capienza massima di 200 spettatori e destinate a concludersi nel giro di poche ore dal loro inizio), sono effettuabili con la presentazione di SCIA e senza necessità di ristabilire un obbligo di licenza che si era inteso superare appena 3 anni prima...

**R: Il motivo per quale nella modulistica viene sempre riportata la contestuale domanda di autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art.80 TULPS, come indicato alle voci 78 e 79 della tabella "A" allegata al D.lgs. 222/2016, deriva dalle pronunce giurisprudenziali della suprema Corte di Cassazione Penale, di cui di seguito si riportano gli estremi con massime o citazioni.**

***"Cass. pen. sez. I, sentenza n. 218 del 11.12.2002: La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile, avuto riguardo alla diversa finalità di detta contravvenzione (compresa tra quelle "concernenti l'incolumità pubblica") rispetto a quella della contravvenzione (ora depenalizzata) di cui all'art. 666 c.p. (avente come scopo soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.***

***Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 27633 del 24 giugno 2013: La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute. (Nella specie la Corte ha ritenuto l'incompletezza e non veridicità dell'autocertificazione contenuta nella S.C.I.A. presentata dalla ricorrente).***

***Cass. pen. Sentenza n. 38028 del 28.08.2014: configura il reato previsto dall'art. 681 c.p. la condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti in mancanza del prescritto certificato di agibilità, non valendo a escludere la sussistenza del reato il conseguimento di diversi atti amministrativi come l'autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo e il certificato di idoneità statica dell'immobile.***

***Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 43712 del 24.09.2015: Il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento è configurabile anche se il concerto è modesto. Pronunciandosi su una vicenda in cui il tribunale aveva condannato il gestore di un locale pubblico per avere organizzato spettacoli e intrattenimenti aperti al pubblico, tra cui un concerto con musica dal vivo, al quale prendevano parte almeno 200 spettatori, la Cassazione - nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l'esercizio pubblico gestito dall'imputato non poteva considerarsi soggetto alla normativa concernente l'agibilità e la capienza prevista per i locali e le sale da ballo,***



*com'era dimostrato dalle modeste dimensioni del concerto svoltosi all'interno del locale, che non consentiva di ritenerlo svolgimento di uno spettacolo pubblico - ha affermato che tale contravvenzione sanziona chi apre o tiene aperti luoghi del genere anzidetto senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, ed è configurabile quindi anche se il concerto è modesto."*

Si ricorda, inoltre che la Cassazione Penale con la Sent. n. 9542 del 08-09-2000 aveva rilevato l'inefficacia di prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza nel relativo verbale ma non formalizzate attraverso un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 80 TULPS: *"le conclusioni della commissione sono quindi atti privi, in sé, di efficacia cogente nei confronti dei terzi, finché non siano recepiti in provvedimenti dell'autorità di P.S.; conseguentemente, non integrano un "provvedimento" rilevante agli effetti dell'art. 650 c.p., né una "prescrizione" in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, la cui inosservanza è sanzionata al successivo art. 681. ... Poiché nella fattispecie non risulta alcun atto che abbia fatto propri, rendendoli vincolanti nei confronti degli esercenti del locale, i rilievi della commissione, ne consegue l'insussistenza di qualsiasi ipotesi di reato."*

In quest'ottica si spiega, quindi, la scelta del legislatore che, con l'art.19 del DPR 616/1977 ha trasferito ai comuni le funzioni amministrative in materia di polizia Amministrativa ed ha previsto che, per l'art.80, venisse rilasciata una "licenza di agibilità" (art. 19 co.1 DPR 616/1977: *"Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;"*). La semplificazione amministrativa operata dal D.L. 91/2013 convertito nella L. 112/2013 ha introdotto la SCIA negli artt. 68, 69 e 71 del TULPS, ma non nell'art. 19 del DPR 616/1977, quindi tale SCIA non può assolvere anche la funzione di autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS.

Per quanto attiene, invece, i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno sull'applicazione della SCIA ai pubblici spettacoli ed intrattenimenti, occorre innanzi tutto fare riferimento alla risoluzione n. 557/PAS/U/003625 del 27/2/2014 *"in ordine all'interpretazione dell'art. 7 del D.L. (8.8.2013, n.91) che ha sostituito le licenze previste agli artt. 68 e 69 TULPS con una segnalazione certificata di inizio attività ... per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le 24 del giorno d'inizio"*.

Tale risoluzione interviene sulla *"necessità o meno della verifica di agibilità del locale o del luogo in cui l'evento è destinato a svolgersi, ovvero la sostituibilità dell'agibilità con una asseverazione di un tecnico abilitato ovvero, anche, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000"*.

A tale fine il Ministero dell'Interno precisa: *"nella fattispecie che qui interessa, invece, le nuove disposizioni si limitano a sostituire le licenze di cui agli artt. 68 e 69 TULPS con una segnalazione certificata di inizio attività, senza mutarne la disciplina sostanziale concernente i requisiti di sicurezza richiesti. ... Pertanto, in linea teorica, la nuova norma non solo non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, ma neppure sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle Commissioni di vigilanza ai sensi dell'art. 141 Reg. TULPS. ... Quanto alla "asseverazione di un tecnico abilitato", ferma restando la necessità che la s.c.i.a. sia corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzatore, si rappresenta che essa è richiesta dall'art. 141, c. 2, Reg. TULPS in sostituzione dei controlli e delle verifiche di competenza delle CCVLPS solo in relazione ai locali e agli impianti con capienza complessiva fino a 200 persone, dunque in relazione ad una fattispecie non corrispondente a quella degli 'spettacoli dal vivo di portata minore' cui hanno riguardo le disposizioni qui in esame."*

Se la nuova norma *"non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti"*, questo comporta che la disposizione in parola non ha eliminato l'obbligo in capo al comune di rilasciare l'autorizzazione ricognitiva ai sensi dell'art. 80 TULPS secondo quanto previsto dall'art. 19 del DPR 616/1977.

Con la nota n. 557/PAS/U/004683 del 23-3-2017, divulgata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017, il Ministero dell'Interno è invece intervenuto per precisare che le voci 78, 80 e 81 dell'allegato "A" al D.lgs. 222/2016 non hanno abrogato tacitamente il secondo periodo del primo comma dell'art. 68 TULPS né il secondo periodo del primo comma dell'art. 69 TULPS: non hanno, cioè, reintrodotta la licenza originariamente prevista dagli artt. 68 e 69 TULPS prima della modifica introdotta dall'articolo 7 della legge 7-10-2013, n. 112 che, per gli eventi negli spazi o impianti con capienza massima complessiva pari o inferiore a 200 persone che si concludono entro le 24 del giorni di inizio, ha sostituito tale licenza con una SCIA.

È significativo, inoltre, che tale risoluzione del Ministero dell'Interno citi sempre solo gli artt. 68 e 69 TULPS, senza fare alcun riferimento né all'art. 80 TULPS né all'autorizzazione di agibilità a carico del comune secondo il dettato del DPR 616/1997.



Ad ulteriore conferma di questa interpretazione, possiamo osservare come il legislatore quando ha davvero voluto eliminare anche la procedura da attuare ai sensi dell'art. 80 TULPS lo ha fatto con una norma speciale, quella dell'art. 38-bis del D.L.76/2020 come convertito dalla L.120/2020 che, limitatamente agli spettacoli dal vivo con finalità culturali, ha introdotto la SCIA in sostituzione di *"ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale"*.

Per quanto attiene, infine il fatto che *"la domanda di autorizzazione non si concilia con il regime della SCIA"* si precisa che la modulistica ha appositamente previsto, in questi casi, la presentazione della SCIA condizionata ai sensi del comma 3 dell'art. 19-bis *Concentrazione dei regimi amministrativi* della L.241/1990, da allegare alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS ma efficace solo in caso di rilascio di tale autorizzazione. Occorre, tuttavia, ricordare che resta salva la possibilità per il Comune di prevedere procedure più semplificate in determinati casi (con Regolamento comunale o di volta in volta, su parere della Commissione di Vigilanza anche provinciale) tenendo conto della natura dei luoghi, del tipo di spettacoli ecc. ed assumendosi la responsabilità di tali scelte; comunque, anche in tal caso, l'organizzatore deve progettare la manifestazione e predisporre un piano di emergenza sulla base di quanto indicato nella Direttiva Piantedosi. La modulistica predisposta può essere personalizzata in tal senso dal Comune, prevedendo comunque sempre la trasmissione del piano di emergenza con relativi allegati e certificazioni. Questa personalizzazione sarà predisposta a breve.

116) D: Nel modulo della SCIA fino a 200 persone è richiesto il rilascio della licenza di agibilità mentre per gli eventi che prevedono l'affluenza fino a 2000 partecipanti la modulistica, fatta salva la precisazione di cui al punto 1, non contiene la contestuale domanda di agibilità.

R: La SCIA per gli eventi fino a 2000 persone, è stata introdotta dall'art. 38- bis del D.L.76/2020 come convertito dalla L.120/2020 limitatamente agli spettacoli dal vivo con finalità culturali, ed è una norma speciale che esclude, nei casi e con i limiti previsti, l'applicazione degli artt. 68, 69 e 80 TULPS e delle relative norme del Regolamento TULPS.

La SCIA per eventi fino a 200 persone (e che si concludono entro le 24 del giorno d'inizio) è invece prevista dal secondo periodo del primo comma degli artt. 68 e 69 TULPS: sostituisce, quindi, la licenza prevista da tali articoli negli altri casi ma non esclude l'applicazione dell'art. 80 dello stesso TULPS.

Occorre, tuttavia, ricordare che resta salva la possibilità per il Comune di prevedere procedure più semplificate in determinati casi (con Regolamento comunale o di volta in volta, su parere della Commissione di Vigilanza anche provinciale) tenendo conto della natura dei luoghi, del tipo di spettacoli ecc. ed assumendosi la responsabilità di tali scelte; comunque, anche in tal caso, l'organizzatore deve progettare la manifestazione e predisporre un piano di emergenza sulla base di quanto indicato nella Direttiva Piantedosi. La modulistica predisposta può essere personalizzata in tal senso dal Comune, prevedendo comunque sempre la trasmissione del piano di emergenza con relativi allegati e certificazioni. Questa personalizzazione sarà predisposta a breve.

117) D: Siamo una associazione culturale che finora non ha mai organizzato eventi con pubblico. Abbiamo alcune difficoltà nella "classificazione" degli eventi che abbiamo in mente di organizzare in futuro. Non capiamo se si tratta di pubblico spettacolo o meno, di conseguenza non capiamo quali sono le autorizzazioni che dobbiamo richiedere, e nemmeno a valutare il costo dei tecnici e gli approntamenti necessari per essere in regola con la sicurezza.

Espongo brevemente di seguito i 2 eventi (separati) che ci piacerebbe realizzare: **EVENTO 1.** Letture di testi originali (non coperti da diritto d'autore perché scritti dai partecipanti a un corso di scrittura creativa) presso il cortile di una biblioteca comunale con intermezzo musicale. L'idea è quella di avere un piccolo palco su cui far leggere i partecipanti e su cui si esibiscono i musicisti. Il pubblico può avere sia posti a sedere che posti in piedi. Non prevediamo un grande afflusso di pubblico. Il pubblico avrebbe accesso gratuito e si concluderebbe entro la mezzanotte del giorno stesso di avvio. Si tratta di pubblico spettacolo? Dobbiamo attivare quindi SCIA e chiedere a un tecnico abilitato di prepararci la documentazione necessaria alla sicurezza?

**EVENTO 2.** Organizzazione di letture, interviste a scrittori/intellettuali in diversi punti della città con installazione di palchi e sedie per il pubblico, in luoghi all'aperto (piazze, vie). Durata: un paio di giorni. Probabilmente accederanno più di 200 persone. In pratica si tratterebbe di un festival con vari eventi a tema durante i 2 giorni previsti. In questo caso non è più sufficiente la SCIA ma va chiesta esplicita autorizzazione e quindi coinvolta la Commissione di vigilanza? Di conseguenza vanno preparati documenti e accorgimenti di sicurezza molto più impegnativi rispetto all'evento 1 indicato sopra?

R.: Prima di tutto si ricorda che per valutare gli aspetti normativi e gli adempimenti da attuare per organizzare pubbliche manifestazioni occorre interfacciarsi con gli uffici comunali che si occupano di questa materia, che sono in grado di fornire tutte le informazioni necessarie anche rispetto a varie ipotesi di allestimento o progettazione e che danno attuazione alle norme regolamentari locali, anche in materia di concessione del suolo pubblico.

La Regione fornisce chiarimenti relativamente alla modulistica ed ai dubbi applicativi che questa può comportare, soprattutto in fase di prima applicazione.

Per gli approfondimenti, alla check list è stata allegata la documentazione esplicativa ed è disponibile la registrazione dei webinar illustrativi.

Detto questo, in via eccezionale, di seguito, si delinea, in modo assolutamente esemplificativo, come individuare la procedura da utilizzare per lo svolgimento di uno spettacolo, stante che entrambi i casi proposti configurano svolgimento di pubblico spettacolo.

Per l'Evento 1 prima di tutto occorre verificare se il cortile della biblioteca in cui si intende organizzare l'evento stesso è soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

- a) Se il cortile non è vincolato, lo spettacolo si conclude entro l'una del giorno successivo e non si prevede la presenza di più di 2.000 persone, si può presentare prima dell'inizio dello spettacolo la SCIA ai sensi dell'art. 38 bis del D.L.76/2020, come convertito dalla legge 120/2020, allegando una relazione tecnica redatta da tecnico abilitato con il progetto dell'allestimento, il piano di emergenza, le verifiche e le certificazioni di corretto montaggio e di conformità al progetto.
- b) Se il cortile è soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il pubblico presente non supererà le 200 persone e lo spettacolo si concluderà entro la mezzanotte, occorre presentare SCIA condizionata ai sensi dell'art. 68 TULPS unitamente alla domanda di rilascio dell'autorizzazione che attesta la sicurezza del luogo in cui si svolge lo spettacolo ai sensi dell'art.80 TULPS, allegando una relazione tecnica redatta da tecnico abilitato con il progetto dell'allestimento e il piano di emergenza. Prima dell'inizio dello spettacolo il tecnico dovrà inviare telematicamente al comune la documentazione firmata digitalmente relativa alle verifiche sulla conformità dell'allestimento e la sicurezza delle strutture installate.
- c) Se il cortile è soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ma il pubblico presente supererà le 200 persone o lo spettacolo si concluderà oltre la mezzanotte, occorre presentare domanda per il rilascio della licenza prevista dall'art. 68 TULPS oltre che dell'autorizzazione che attesta la sicurezza del luogo in cui si svolge lo spettacolo ai sensi dell'art.80 TULPS, allegando una relazione tecnica redatta da tecnico abilitato con il progetto dell'allestimento e il piano di emergenza. La documentazione dovrà, in questo caso, essere esaminata dalla Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che dovrà anche effettuare un sopralluogo prima dell'inizio dello spettacolo per verificare la sicurezza e la conformità degli allestimenti. La licenza e l'autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS sono rilasciate dal comune sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione di vigilanza.

In ogni caso occorre inviare la comunicazione ai sensi dell'art. 18 TULPS alla Questura e la comunicazione al 118 per la sicurezza sanitaria dell'evento.

Anche nel caso dell'Evento 2 occorre prima di tutto verificare se le aree in cui si intende organizzarlo sono soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

- a) Se si svolge in aree della città non soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ed è prevista la presenza di non più di 2.000 persone, con la conclusione non oltre le ore 1.00 del giorno successivo, l'evento può essere svolto previa presentazione della SCIA come indicato al precedente punto 1-a) corredata dal piano di emergenza.
- b) Se invece le aree della città in cui si intende organizzare l'evento sono soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ed è prevista la presenza di più di 200 persone, o gli spettacoli si concluderanno oltre la mezzanotte, occorre ottenere la licenza prevista dall'art. 68 TULPS e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS. In questo caso, come nel caso 1-c) interviene la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che esamina il progetto della manifestazione ed effettua un sopralluogo prima dell'inizio degli spettacoli per verificare la sicurezza e la conformità degli allestimenti. La licenza e l'autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS sono rilasciate dal comune sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione di vigilanza.

Nel caso 2 la documentazione ed il piano di emergenza sono più articolati e complessi perché è più complessa la gestione della sicurezza della manifestazione che si intende organizzare.

Occorre comunque sempre inviare la comunicazione ai sensi dell'art. 18 TULPS alla Questura e la comunicazione al 118 per la sicurezza sanitaria dell'evento.

118) D: Buongiorno, ho incontrato le associazioni del territorio per la realizzazione delle manifestazioni estive. Mi hanno posto la seguente domanda alla quale non ho trovato nelle faq: - Se l'evento è identico agli anni passati ed è già stato predisposto il piano della sicurezza, relazione tecnica e planimetria, possiamo utilizzare i documenti già presentati anche due anni fa? Che validità hanno i piani, se facciamo una dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto alla documentazione prodotta in data .....

R: *L'articolo 141 comma 3 del regolamento TULPS, RD 635/1940 prevede che "salvo quanto previsto dagli artt.141 bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al 1 comma lett. e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione provinciale di cui all'art. 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'art. 141 bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni."*

Successivamente il Ministero dell'Interno, con risoluzione n. 03605 del 27/09/2002, ha precisato che *"relativamente alla validità temporale della relazione tecnica redatta da un professionista per gli allestimenti temporanei, con capienza pari o inferiore a 200 persone, può sostanzialmente ritenersi valida anche per i due anni successivi sempre che attesti la conformità dell'allestimento alle regole tecniche."*

Quindi, anche per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione del tecnico abilitato mantiene la stessa validità temporale prevista dall'art. 141 c. 3.

La direttiva Piantadosi non prevede invece termini temporali di validità per il Piano di emergenza, e deve perciò essere aggiornato o rimodulato soltanto quando variano le caratteristiche della manifestazione (luoghi di svolgimento, allestimenti, capienza, orari, ecc. ...) o le modalità con cui ne viene gestita la sicurezza.

119) D: quando c'è uno spettacolo per il quale va rilasciato autorizzazione art. 80 TULPS con capienza inferiore alle 200 persone e che termina entro le ore 24 del giorno d'inizio, cosa bisogna selezionare nella check list alla Lettera A) "INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA E CAPIENZA DELLA MANIFESTAZIONE"?

R: *in caso di pubblico spettacolo occorre selezionare la voce corrispondente al caso che ricorre; la selezione attiva automaticamente anche la modulistica relativa alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS, quando prevista.*

120) D: vi contatto dall'Associazione xxxx compagnia teatrale ed ente del terzo settore che realizza da ormai da 4 anni un Festival del teatro diffuso. Anche quest'anno a giugno 2024 organizzeremo 6 spettacoli in 6 diversi comuni della provincia - spettacoli gratuiti all'aperto in spazi pubblici concessi dai comuni patrocinatori. Abbiamo sempre inviato le SCIA ai Suap di riferimento per via telematica e quindi quest'anno ci siamo aggiornati rispetto alle novità procedurali seguendo le dirette da voi organizzate e salvate qui: [Manifestazioni temporanee — Imprese \(regione.emilia-romagna.it\)](#) Avendo noi utilizzato ormai da tempo il portale, siamo felici di riscontrare una semplificazione della domanda e vi ringraziamo per il vostro lavoro. Da quel che comprendiamo, non ci sono stati modifiche legislative in tema di pubblico spettacolo (salvo la proroga della SCIA per eventi 2000 persone) e gli incontri da voi realizzati avevano l'obiettivo di promuovere l'utilizzo del portale e chiarire la procedura ora unificata di invio della domanda. Vi chiediamo gentile conferma di questo.

Abbiamo inoltre due quesiti da sottoporvi in merito a questi due aspetti:

- SCIA EVENTO con un massimo di 2000 persone : leggiamo sul portale inserendo la domanda che dalla check list è possibile selezionare quanto segue " - SCIA per la realizzazione di spettacolo dal vivo anche in giornate non consecutive in aree non vincolate comprendente attività culturali quali teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche con un massimo di 2000 partecipanti e che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1 del giorno successivo" --> la norma estende l'orario di conclusione dell'evento sino alle ore 1 e include le proiezioni cinematografiche, ma ha anche aumentato i partecipanti massimi a 2000? Da quanto si legge su Accesso Unico sembra di sì, anche se non troviamo riscontro nella normativa - Se così fosse, ci sono vincoli in tema di sicurezza o altro che dobbiamo sapere oppure la norma estende anche il numero di partecipanti senza aggiungere vincoli normativi?

- SCIA EVENTO con un massimo di 200 persone entro le ore 24 del giorno dell'evento: appare questa dichiarazione da spuntare (nuova rispetto agli anni passati), mi aiutate a capire quali sono le casistiche dell'Allegato o dove trovare il documento?

**R: la norma che ha prorogato la validità dell'art. 38 bis del DI 76/2020 - L120/2020 a tutto il 2024 ha elevato il numero dei partecipanti a 2000 persone (v. DI 215/2023 conv. L. 18/2024).**

**La SCIA per eventi con un massimo di 200 partecipanti che si conclude entro le ore 24 del giorno di inizio è stata introdotta nel 2013, quindi, sul portale non sono state apportate modifiche rispetto alla modulistica già presente sul portale Accesso unitario.**

121) D: Mi è stato segnalato che nel modello in oggetto nella scelta manca "altro" vi sono solo ben definite "podistica" e "ciclistica" e nel loro caso non è nessuna delle due.

Non è una corsa, sono vari sport es. duathlon, tennistavolo, tiro con l'arco ecc. che si svolgono su suolo pubblico; non è competitiva perché anche se si arriva primi non si vince niente, solo che vi partecipano circa 1500 persone.....

Nel precedente modulo vi era "altro" e chi faceva la comunicazione dettagliava il tipo di sport, collocazione ecc. portando tutta la documentazione da sottoporre alla CCVLPS convocata per il grande afflusso di persone, non vi è pubblico spettacolo né intrattenimento perché non hanno pubblico.

**R: In questo caso va presentata la comunicazione all'autorità locale di PS (questura, commissariato o se non presenti Sindaco) ai sensi dell'art. 123 del regolamento del TULPS. Il modello sulle manifestazioni podistiche e ciclistiche è specifico per manifestazioni sportive che si svolgono sviluppandosi su un percorso o un circuito che deve essere autorizzato.**

122) D: Sono a chiedere informazioni di chiarimento in merito ad alcune situazioni che si stanno verificando con una certa frequenza e quindi direi che possa essere utile fare il punto ed avere una "linea comune". Naturalmente il quesito ha una natura di URGENZA e capirete il perché: Come gestire le "presentazioni/assemblee/riunioni pubbliche" delle liste politiche che si presentano alle elezioni comunali 2024.

Praticamente tutte fanno una serie di incontri in circoli, bar, piazze richiamando le persone con il volantino di turno o il comunicato.

È una Manifestazione che richiede una Relazione, Piano di Sicurezza, comunicazione 118, questura?

Invitare le persone/pubblico alla presentazione del proprio programma all'interno della propria sede di partito necessita di qualcosa? Al pari invitare le persone in un centro civico?

Sono MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O SONO ESCLUSE? (sicuramente è escluso il carattere di pubblico spettacolo o di intrattenimento).

Ad oggi ho presentato una SCIA alimentare per il rinfresco (gratuito) in occasione di una di queste presentazioni ed è venuto fuori che le tempistiche non erano rispettate...che non è stata fatta comunicazione al 118, alla prefettura e quant'altro. Quindi che si fa? Giusto per essere in linea

La "guida alla manifestazioni" indica al punto E che:

- Ai sensi dell'art. 10 della Legge Emilia-Romagna n. 14/2003 e s.m.i. l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- Non è necessario il possesso dei requisiti professionali se l'attività di somministrazione temporanea è svolta, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico.
- Sono escluse dall'obbligo di Scia le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite, che dovranno tuttavia svolgersi nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
- Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non deve essere presentata la notifica sanitaria

Alla luce di ciò:

- Se faccio un rinfresco gratuito (come quello del punto 2) non devo presentare proprio nulla? Allora come mai è presente la spunta sul portale di somministrazione gratuita?

**R: Quando si tratta di manifestazioni politiche elettorali (comizi, incontri, presentazioni assemblee ecc.) si consiglia l'organizzatore di inviare comunque la comunicazione ai sensi dell'art. 18 TULPS. Si dovrà presentare anche la richiesta per ottenere l'occupazione di spazio pubblico; nel caso in cui queste occupazioni siano autorizzate da un ufficio diverso dal Suap, la richiesta deve pervenire al Comune attraverso altre modalità che**

non siano Accesso Unitario. Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 31/3-8/4/1958 n. 27 (GU 12 aprile 1958, n. 89), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del TULPS nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico.

Il Comune tramite gli uffici preposti dovrà trasmettere alla Questura notizia delle manifestazioni elettorali per le quali si rilascia autorizzazione di suolo pubblico o si concedono locali pubblici.

Nella modulistica relativa alla somministrazione temporanea, è stata inserita la possibilità di precisare che la gratuità della somministrazione effettuata per fornire maggiori informazioni nel caso tale somministrazione si svolga all'interno di manifestazioni quali sagre, fiere ecc. anche al fine di garantire la sicurezza delle strutture allestite per la preparazione degli alimenti. Si ribadisce però che la Legge regionale 14/2003 art. 10 c. 6 prevede: "Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite, non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie."

**123) D: Scrivo per avere un chiarimento se possibile. Utilizzando il modulo SCIA fino a 2000 persone (ex scia 1000, semplificata 38 bis) è possibile svolgere un evento/manifestazione senza convocare la commissione di pubblico spettacolo, è corretto?**

**R: è corretto, la scia 2000 è corredata dalla relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attese la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Non è quindi necessario convocare la commissione pubblico spettacolo.**